



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

## AFFARI GENERALI

PRATICA N. \_

ORDINANZA N. 176 / 2020

Oggetto:

DIVIETO DI ABBANDONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
--

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la lotta alla pandemia di CODIV - 19 richiede l'impiego considerevole da parte di tutti i cittadini di dispositivi monouso utilizzati per proteggersi dal virus (DPI), quali mascherine, guanti, ecc;

VISTO il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità recante "indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2", aggiornata al 31 marzo 2020, che precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;

ATTESA pertanto la necessità che si presti molta attenzione affinché i DPI vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti se dispersi nell'ambiente possano causare un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana;

CONSIDERATO per contro che si registrano numerosi abbandoni su suolo comunale di dispositivi di protezione individuali usati i quali, oltre a rappresentare un imbrattamento al decoro urbano, comportano anche un potenziale rischio sanitario;

VALUTATA la necessità di rendere più incisivi i controlli e le sanzioni da irrogare contro l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.);

VISTO l'art. 191 del d.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attribuisce ai Sindaci la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli artt. 13 e 16, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.50 del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii.

VISTO l'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;

VISTA la Legge 07.08.1990 n.241;

### **ORDINA**

E' FATTO DIVIETO, per i motivi esposti in premessa, di abbandonare sul suolo comunale Dispositivi di Protezione Individuali usati che, si rammenta, devono essere correttamente smaltiti , come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza;

### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione, e trasmessa per conoscenza al Settore Tutela Ambiente e al Comando di Polizia Locale.

### **AVVERTE**

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, comporterà l'applicazione - ai sensi art. 7bis D.Lgs. 267/2000 – della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro;

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing Roberto Martinotti – Dirigente Settore Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato.

Casale Monferrato, 20/05/2020

**IL SINDACO**  
**RIBOLDI FEDERICO**

